



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UFFICIO ORIENTAMENTO, STAGE & PLACEMENT

Spazio riservato all'ufficio Convenzione n° 4099 Protocollo n° 6910 /IV/012 del 01 / 04/20 09

CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
 (Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

tra

L'Università degli Studi di Bergamo con sede in Bergamo – Via Salvecchio, 19 – codice fiscale 80004350163 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore, Prof. Alberto Castoldi,

e

ANOLF ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE (denominazione dell'ente/azienda ospitante)
 con sede legale in via/p.zza VIA SACARIA n° 89
 c.a.p. 00198 località ROMA prov. RM
 nazione ITALIA tel. 06 8473313 e-mail ANOLF@ANOLF.IT
 codice fiscale 91018300599 partita iva _____
 settore di attività III° SETTORE TUTELA DEGLI IMMIGRATI
 di seguito denominato "soggetto ospitante",
 rappresentato/a da OBERDAN CIUCCI (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE)
 il _____

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera A) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, la ANOLF SENEGAL DAKAR (riportare la denominazione del soggetto ospitante) si rende disponibile ad accogliere nelle sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (soggetto promotore), nei limiti previsti dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142 (vedi nota).

Nota: Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142, art. 1 comma 3, per l'attivazione contemporanea di stage:

N° dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° stage attivati in contemporanea
Fino a 5	1
Da 6 a 19	2
Maggiore o uguale a 20	Massimo il 10% del n° dipendenti a tempo indeterminato

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 24 giugno 1997 n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - la denominazione del soggetto ospitante;
 - il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del responsabile indicato dal soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UFFICIO ORIENTAMENTO, STAGE & PLACEMENT

- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 4

I soggetti ospitanti il tirocinio dovranno impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al tutore designato dal soggetto promotore;
- a segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante;
- a segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento;
- garantire di essere in regola con la legge 626/1994 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 5

La durata del tirocinio non può eccedere quella indicata dall'art. 7 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142. Tutte le eventuali variazioni nella durata, quali proroghe, sospensioni, interruzioni sono ammesse, previo accordo delle parti, nel rispetto dei limiti massimi indicati dal predetto art. 7.

ARTICOLO 6

E' consentita la partecipazione del tirocinante ad attività fuori sede.

ARTICOLO 7

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ARTICOLO 8

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.
2. La presente convenzione ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata.

Bergamo, 1/04/2009

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
IL DELEGATO
(Dott. Mariangela Ravanelli)



PER IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

